



Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA GESTIONE
E L'UTILIZZO DELLE RISORSE
IDRICHE COMUNALI**

Approvato con Delibera Commissario Straordinario n. 164 del 12 maggio 2011

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE COMUNALI

Riepilogo generale

CAPO I - Approvvigionamento e gestione

- Art. 1. - Approvvigionamento
- Art. 2. - Costruzione della rete idrica
- Art. 3. - Gestione del servizio
- Art. 4. - Fornitura, quantità e pressione d'acqua in rete
- Art. 5. - Interruzioni, sospensioni temporanee rifornimento idrico

CAPO II - Richiesta, Uso e Preventivo di Spesa

- Art. 6. - Richiesta fornitura acqua
- Art. 7. - Dichiarazione dell'uso dell'acqua
- Art. 8. - Preventivo di spesa

CAPO III - Concessione dell'acqua

- Art. 9. - Titolo
- Art. 10. - Decorrenza, durata e recesso
- Art. 11. - Subingresso e voltura
- Art. 12. - Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore
- Art. 13. - Limitazione e/o sospensione d'erogazione
- Art. 14. - Portata garantita
- Art. 15. - Annullamento della concessione d'ufficio

CAPO IV - Allacciamenti

- Art.16 - Procedura generale
- Art.17 - Scavi e reinterri in suolo pubblico
- Art.18 - Esecuzione allacciamenti
- Art.19 - Tipi di allacciamento
- Art.19/a. - Fabbricato unifamiliare.
- Art.19/b. - Fabbricati a più utenze.
- Art.19/c. - Grossi stabili o condomini
- Art.19/d. - Allacciamenti provvisori.
- Art.19/e. - Bocche antincendio
- Art.19/f. - Allacciamento ad uso cantiere.

CAPO V - Contatori - Rilevazione Consumi - Verifiche

- Art. 20 - Installazione contatori
- Art. 21 - Adeguamento contatori preesistenti
- Art. 22 - Custodia del contatore e responsabilità dell'utente
- Art. 22/a. - Manomissioni
- Art. 22/b. - Guasti e perdite
- Art. 22/c. - Gelo
- Art. 22/d - Detoramento
- Art. 23 - Spostamento del contatore
- Art. 24 - Quota fissa
- Art. 25 - Limitatori di portata
- Art. 26 - Verifica del livello di pressione
- Art. 27 - Rilevazione consumi, letture
- Art. 28- Mancata lettura del contatore
- Art. 29 - Fatturazione
- Art. 30 - Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate (condomini)
- Art. 21 - Verifiche contatori

CAPO VI - Pagamenti e Morosità

- Art. 32 - Prezzo dell'acqua

- Art. 33 - Categorie d'utenza
- Art. 34 - Pagamento dei consumi
- Art. 35 - Indennità di mora
- Art. 36 - Mancato pagamento
- Art. 37 - Sospensione della fornitura per morosità

CAPO VII – Usi impropri delle risorse idriche

- Art. 38 - Divieti - Prelievi abusivi
- Art. 39 – Modalità operative per l'individuazione degli usi impropri
- Art. 40 – Procedure di regolarizzazione

CAPO VII - Disposizioni generali

- Art. 41- Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto
- Art. 42 – Dilazioni e rateizzazione dei pagamenti
- Art. 43 – Addebiti vari
- Art. 44 - Sanzioni
- Art. 45 – Reclami
- Art. 46 – Responsabilità verso terzi
- Art. 47 – Validità del Regolamento
- Art. 48 – Effetti conseguenti all'approvazione
- Art. 49 - Entrata in vigore

ALLEGATI

- Allegato 1 - Normative scavi.

CAPO I APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE

Art. 1. - Approvvigionamento

L'approvvigionamento idrico per l'acquedotto Comunale di Siderno avviene per adduzione di acqua dalle sorgenti ai serbatoi di accumulo o per immissione diretta in rete.

L'approvvigionamento idrico sul territorio comunale è assicurato mediante:

- Acquisto risorse idriche dalla Società risorse idriche calabresi (SORICAL) – Regione Calabria
- n. 1 pozzi realizzati in località Misserianni
- n. 1 pozzi realizzati in località Marcinà insistente sul territorio del Comune di Grotteria

Inoltre, qualora sia necessario o conveniente per il miglioramento del servizio, il Comune di Siderno potrà immettere in rete acqua emunta da falda sotterranea, nonché costituire e aderire a consorzi di acquedotti intercomunali o comprensoriali.

Art. 2 Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita sul suolo pubblico direttamente dal Comune.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su aree private non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati a totale spesa dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione Comunale, realizzati da personale specializzato e sotto la sorveglianza dei tecnici incaricati dal Comune.

Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo da parte del Servizio Acquedotto; l'eventuale manutenzione resterà esclusivamente a carico dell'utente.

Qualora la rete di distribuzione o adduzione ad uso pubblico interessi porzioni di suoli privati l'Amministrazione Comunale dovrà avviare le procedure per la costituzione della servitù di passaggio della rete o espropriazione del suolo per pubblica utilità.

La realizzazione delle opere inerenti il collegamento tra la rete pubblica e il contatore passanti su suolo pubblico saranno soggette al pagamento delle spese e degli oneri previsti al successivo art. 8.

Art. 3. - Gestione del servizio

La gestione del servizio viene svolta, in economia diretta, dal Comune di Siderno che di norma con personale dipendente o se necessario anche esterno curerà il regolare funzionamento dell'acquedotto.

Sarà cura del Comune di Siderno, per opera del personale incaricato, segnalare eventuali anomalie che possano incidere sulla qualità delle acque (caratteristiche organolettiche e inquinamento) agli organi sanitari preposti al controllo sulla potabilità dell'acqua.

Qualora si rendesse necessario il trasferimento delle utenze ad altri gestori del servizio idrico integrato, l'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo.

Art. 4. – Fornitura, quantità e pressione d'acqua in rete

Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale), ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del Comune, entro i limiti del

quantitativo d'acqua dalla stessa riconosciuto disponibile (e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano) il Comune é tenuto alla fornitura di acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere i corrispettivi dalla stessa stabiliti.

Il rifiuto della fornitura potrà essere opposto esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di aumentare la pressione in rete.

La quantità nonché la pressione d'acqua in rete, sono condizionate dall'andamento altimetrico del territorio comunale, dal diametro e dalle caratteristiche fisiche della condotta distributiva.

La fornitura d'acqua sarà quindi erogata a seconda delle possibilità tecniche consentite.

Art. 5. - Interruzioni, sospensioni temporanee rifornimento idrico

Il Comune fornisce normalmente l'acqua senza interruzioni. Le eventuali interruzioni temporanee per cause di forza maggiore, per lavori nella rete, per guasti, per riduzioni nella portata delle sorgenti o per riduzione di pressione nella rete (crisi idrica nei periodi estivi) o per temporanea non potabilità della risorsa idrica non danno diritto agli utenti a pretendere alcun indennizzo o risarcimento di danni.

Ogni qualvolta vengano effettuati lavori di posa in opera, manutenzione, messa in depressione delle condotte, dovranno essere adottati i provvedimenti necessari a garantire, per quanto possibile, la conservazione delle caratteristiche di potabilità. Delle interruzioni prevedibili e/o della non potabilità, il Comune avrà cura di darne avviso pubblico o privato agli utenti.

CAPO II

RICHIESTA, USO E PREVENTIVO DI SPESA

Art. 6 - Richiesta fornitura d'acqua

La richiesta di fornitura d'acqua viene inoltrata all'Ufficio Tecnico Comunale su apposito modello, che entro trenta giorni dal ricevimento risultante dal protocollo generale Comunale, dovrà esprimersi in merito. L'eventuale diniego dovrà, ai sensi della Legge n. 241/90 e s. m.i., sempre essere motivato.

Il richiedente all'atto della domanda dovrà esibire copia della concessione ad edificare o per le opere abusive copia della concessione in sanatoria, ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata dalla prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione.

Dichiara inoltre di autorizzare al trattamento dei dati personali relativamente al procedimento in parola, ai sensi della vigente legislazione, nonché , la piena disponibilità dell'immobile, dell'appartamento, dell'Ufficio, del negozio o del cantiere al quale dovrà essere fornita l'acqua.

L'Ufficio Tecnico potrà inoltre verificare la regolarità edilizia e la conformità catastale dell'immobile, il richiedente è tenuto a presentare, se richiesto, ogni documento necessario a tal fine;

La concessione è negata alle opere abusive già eseguite e iniziate dopo il 30 gennaio 1977, a meno che esse non risultino già servite da altre imprese erogatrici di pubblici servizi in data anteriore all'entrata in vigore della L. 47/1985 (ossia prima del 17 marzo 1985) e previa verifica dell'Ufficio Tecnico, Settore-Urbanistica, in merito all'esistenza di ulteriori cause ostative (ordinanze di demolizione, vincoli paesaggistici, ecc.)

Per le richieste di allacciamento ad edifici ancora allo stato di progetto nel modulo predisposto dall'Ufficio acquedotto sono indicati dettagliatamente i documenti da presentare contestualmente alla richiesta, e più esattamente:

Dovrà essere prevista l'installazione di contatori distinti nel caso di usi diversi anche per uno stesso utente.

Per eventuali usi speciali o comunque diversi da quelli predetti il richiedente dovrà farne specifica domanda all'Amministrazione Comunale, che si riserva le decisioni in merito. È sempre vietato all'utente di cedere l'acqua a favore di terzi.

Art. 8 - Preventivo di spesa

Ogni singola richiesta di fornitura d'acqua, conforme a quanto sopra descritto, seguirà uno specifico preventivo di spesa dei lavori necessari, che sarà notificato o ritirato dal richiedente presso l'Ufficio Tecnico Comunale ed il relativo importo dovrà essere versato entro 15 giorni sul c.c.postale intestato alla Tesoreria Comunale.

Al predetto preventivo di spesa, saranno allegati: la normativa scavi (**vedi All. 1**) che il richiedente dovrà restituire debitamente controfirmate per accettazione; in mancanza di tali impegnative, non sarà dato corso all'esecuzione dei lavori richiesti.

Accolta la domanda, il richiedente dovrà versare, prima della firma del contratto:

- 1) un fondo spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dal Servizio Acquedotto per i lavori di posa della tubazione, dalla rete stradale ai limiti della proprietà privata, e per la costruzione del pozzetto, per il contatore o per la bocca d'incendio
- 2) un diritto fisso di allacciamento;
- 3) un importo fissato dalla tariffa in vigore quale cauzione infruttifera a garanzia dei consumi commisurato alla portata del contatore;
- 4) un fondo contrattuale comprensivo del costo stampati;
- 5) un importo quale cauzione nolo contatore;
- 6) un importo quale cauzione canone servizio idrante antincendio;

Alla firma del contratto verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per spese di allacciamento e spese di contratto. Le spese di bollo e registrazione inerenti al contratto sono a carico dell'utente.

CAPO III CONCESSIONI D'ACQUA

Art. 9 - Titolo

Ogni richiesta di fornitura d'acqua, conforme a quanto stabilito negli articoli precedenti, costituisce diritto alla concessione d'acqua.

La titolarità della concessione è riconosciuta:

- a) per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare, al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo (ai sensi dell'Art. 6 del presente Regolamento), da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio;
- b) per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più appartamenti è intestato:
 - nel caso in cui vi sia una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori, ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
 - in caso di Condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio e sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo

scopo delegata. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;

c) per la fornitura dell'acqua per uso edilizio all'impresario edile o al proprietario della costruzione.

Tale contratto termina con la fine della validità della concessione edilizia o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive. Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale.

Il contratto di concessione deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari senza che gli occorra la materiale trascrizione.

Il presente regolamento dovrà, quindi, intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.

Art. 10 - Decorrenza, durata e recesso

I contratti di fornitura decorrono dal 1° giorno di fornitura d'acqua con scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da parte del concessionario.

L'utente può disdire il contratto in ogni momento, previo pagamento degli oneri previsti all'art. 40 del presente Regolamento.

La disdetta della concessione d'acqua deve essere presentata su apposito stampato (e comunicata per iscritto) all'Ufficio Tecnico Comunale; nell'istanza dovranno essere riportati i dati che possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa, citando il nuovo indirizzo per il recapito della fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore.

La disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla data di acquisizione della richiesta da parte del Servizio Acquedotto e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

L'Ufficio acquedotto deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale dell'Ufficio acquedotto.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Art. 11 - Subingresso e voltura

I contratti di concessione d'acqua non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'immobile provvisto si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari.

Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso il Comune degli obblighi derivanti dal contratto (verrà ritenuto responsabile e dovrà rispondere dei consumi, dei relativi pagamenti e di eventuali danni fino alla data della disdetta stessa) qualora

i nuovi proprietari od usufruttuari non assumano detti obblighi o la concessione della fornitura fino a scadenza.

In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile provvisto d'acqua, sia il proprietario che cessa, sia quello che subentra, dovranno darne partecipazione scritta al Servizio Acquedotto.

Il nuovo proprietario od inquilino subentrante, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, dovrà a sua volta fare richiesta del cambio di intestazione e di riattivazione dell'utenza a cui seguirà un nuovo contratto d'utenza.

La mancanza di denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione ove non sia intervenuta la regolarizzazione della concessione.

Il cambio della titolarità della concessione, la modifica della ragione sociale o il cambio di destinazione d'uso da abitazione, ufficio e attività commerciale a attività artigianale, industriale, agricola e di allevamento di animali vengono considerati come cambio di intestazione con tutti gli oneri da essa derivanti.

Nel caso di successione gli eredi o gli aventi causa dovranno, entro un anno dalla morte del dante causa, disdire il vecchio contratto e stipulare una nuova concessione accollandosi ogni impegno del predecessore, in caso contrario non sarà concessa l'acqua fintanto che non sarà estinto il debito sospeso.

Art. 12 - Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore

In ordine alle utenze idriche che hanno dato origine alla definizione di un rapporto contrattuale con il Comune, all'atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, il personale dell'Ufficio Acquedotto o dalla stessa incaricato, redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto dall'Ufficio Acquedotto. Su tale modulo saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato.

L'utente è tenuto, previo controllo, a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia.

Art. 13 - Limitazione e/o sospensione d'erogazione

Qualora l'Amministrazione Comunale, per cause di pubblico interesse, per cause di forza maggiore o per motivi di servizio sospenda o limiti l'erogazione d'acqua, i concessionari d'utenza non potranno reclamare abbuoni od indennità di sorta, per il disagio subito.

Art. 14 - Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il Servizio Acquedotto ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 15. - Annullamento della concessione d'ufficio

La concessione d'acqua potrà essere sospesa od interrotta d'ufficio, con annullamento del contratto, qualora l'utente:

- non si attenga al presente regolamento;
- sia in contrasto con le eventuali prescrizioni richieste od imposte dall'Amministrazione Comunale;
- non sia in regola con le norme urbanistiche od igienico - sanitarie;
- sia moroso ed abbia ricevuto regolare notifica d'ingiunzione di pagamento del suo debito nelle forme e modalità previste dalla legge;
- sia dichiarato fallito od in amministrazione controllata, senza essere garantito dal liquidatore.

CAPO IV

ALLACCIAMENTI ALLA RETE

Art. 16. - Procedura generale

Riscontrata la regolarità della richiesta di fornitura d'acqua, l'Ufficio Tecnico Comunale emetterà l'ordine di lavoro per gli addetti al servizio acquedotto che, previo accordi con l'interessato, fisseranno tempi e modi per l'esecuzione dell'intervento richiesto.

Art. 17. - Scavi e reinterri in suolo pubblico

Come evidenziato nel preventivo di spesa, gli scavi ed i reinterri necessari all'esecuzione delle nuove prese, impianti o diramazioni, saranno sempre a carico del richiedente. I lavori potranno essere eseguiti dal Comune o direttamente dal richiedente. In quest'ultimo caso egli, durante i lavori, curerà la posa della prescritta segnaletica e la manutenzione dello scavo fino al ripristino degli asfalti.

Tale onere richiederà il suo quotidiano controllo e la diuturna segnaletica dei lavori in corso, in quanto il richiedente sarà il solo ed unico responsabile, sia civile che penale, di eventuali danni a persone e cose; tutte le prescrizioni in merito sono contenute nella normativa scavi (**vedasi all.1**) che dovrà essere accettato e controfirmato dall'interessato.

Il richiedente, prima di eseguire lo scavo, dovrà inoltre informarsi sugli eventuali sottoservizi esistenti nel tratto di strada interessato dallo scavo, richiederne il parere ed ottenerne il relativo benessere da parte degli enti interessati, restandone egli l'unico responsabile di ogni eventuale danno.

Art. 18. - Esecuzione allacciamenti

Gli allacciamenti, da eseguirsi esclusivamente dal personale dipendente o incaricato del Comune, prevedono la posa in opera di una derivazione che, dipartendosi dalla condotta principale, si innesterà nel pozzetto del contatore che di norma sarà posto all'inizio della proprietà privata, a confine con la proprietà Comunale, e nel luogo ed alla quota concordati.

Per i fabbricati adiacenti la strada Comunale, la derivazione terminerà entro apposita nicchiacontatore, da ricavarsi nel muro prospiciente alla strada, ed il tubo di presa sarà posto in contro tubo nel tratto intercorrente tra il suolo pubblico (strada) e fino dentro la nicchia del contatore.

Per i fabbricati condominiali siti all'interno dell'area di proprietà e muniti di apposito locale contatori, da ricavarsi nella parte più prossima alla strada, la derivazione dell'allacciamento potrà essere prolungata fino al predetto locale contatori purché posta in opera entro un contro tubo per il tratto interessante solo l'area esterna del fabbricato.

La manutenzione delle derivazioni per gli allacciamenti, compresi la valvola di ritegno ed il contatore, resteranno a carico del Comune; il rubinetto d'arresto posto in opera a valle del contatore sarà sempre a carico dell'utente, ma del tipo prescritto dal Comune.

Per gli attacchi di rubinetti esterni o provvisori adibiti ad uso cantiere, si prescrive che gli stessi vengano installati su tubi interrati, fissati al suolo e ad una distanza di almeno sei metri dal contatore.

Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dal Servizio Acquedotto.

Il Servizio Acquedotto ha sempre la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritengono, senza obbligo di preavviso e di giustificazione qualsiasi.

Gli apparecchi sono di proprietà del Comune, gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno ad esso arrecato anche da terzi o da ignoti.

Art. 19. - Tipi di allacciamento

L'esecuzione delle opere sopra indicate saranno adeguate alla tipologia dei fabbricati ed al numero delle utenze da servire.

Le prese di allacciamento avranno quindi le seguenti caratteristiche:

a) Fabbricato uni - familiare = Presa singola

Allacciamento con presa stradale e singolo contatore posto in apposita ed adeguata nicchia contatore posta al limite della proprietà del richiedente o interna al fabbricato.

Qualora il richiedente non disponesse di terreno in adiacenza alla strada e fosse necessario l'attraversamento di proprietà diverse, dovrà fornire tutte le servitù e le autorizzazioni che saranno necessarie per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

La suddetta normativa vale anche per i fabbricati a schiera o bi-famigliari.

b) Fabbricato con più utenze = esecuzione per due o più prese ma non oltre le 6 unità

Nel caso di fabbricato con più utenze, i contatori, muniti ciascuno di relativa presa sigillabile, potranno essere installati in adeguata nicchia esterna, oppure in apposito locale situato all'interno del fabbricato, purché non in contrasto con le prescrizioni di cui al successivo punto 18/C.

c) Grossi stabili e condomini alti oltre il livello servito dalla rete esistente.

Per le costruzioni che richiedono un notevole consumo (alberghi, ristoranti, impianti produttivi, grosse stalle ecc.) o abbiano utenze poste a quota superiore al livello servito dalla rete distributiva esistente, è facoltà del Comune richiedere, anche in tempi successivi all'allaccio, l'installazione di un impianto di autoclave e/o di vasca di riserva.

d) Allacciamenti provvisori a carattere forfetario

In occasione di eccezionali manifestazioni, spettacoli viaggianti, fiere o circhi equestri potranno essere concesse forniture d'acqua previo il versamento di una somma fissata dal tariffario e da versarsi anticipatamente.

e) Bocche antincendio

Gli idranti per le bocche antincendio con erogazione libera e senza contatore, saranno installati su apposita derivazione e regolati dalle norme di cui all'allegato 4.

Per ogni tipo di impianto antincendio prescelto ed a seconda del diametro delle bocche installate, saranno applicati il canone od il noleggio contatore annuo.

f) Allacciamento uso cantiere

Nel caso di allacciamento ad uso cantiere non sarà applicato il canone per la raccolta e la depurazione acque qualora l'utenza sia intestata all'Impresa costruttrice e che si impegni contestualmente per iscritto a disdire l'utenza stessa non appena ultimati i lavori. L'Ufficio

Tributi censirà con apposito codice la predetta utenza e, in considerazione della temporaneità del permesso a costruire concesso, verificherà annualmente la scadenza della concessione.

CAPO V

CONTATORI - RILEVAZIONE CONSUMI - VERIFICHE

Art. 20 - Installazione contatori

Tutte le utenze saranno munite di un contatore che sarà fornito ed installato esclusivamente a cura del Comune che, unilateralmente, ne sceglierà il tipo ed il diametro. Ad ogni contatore non potrà essere allacciata più di una utenza, ferme restando le situazioni preesistenti.

Il contatore sarà collocato nella posizione prestabilita e concordata col personale dell'Ufficio acquedotto; essa dovrà essere comoda per le letture e per le operazioni di manutenzione; ogni modifica della collocazione del contatore nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso dell'Ufficio acquedotto.

I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dall'Ufficio acquedotto restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dall'Ufficio acquedotto in relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno necessario.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'Ufficio acquedotto.

L'utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Ufficio acquedotto, tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura. Deve, inoltre, mettere a disposizione dell'Ufficio acquedotto lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, le nicchie ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura.

Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dall'Ufficio acquedotto e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto.

L'utente, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si trovano installati i contatori dell'acqua.

Per il contatore installato in proprietà privata, l'utente dovrà garantire e concedere il libero accesso, nelle ore di lavoro, agli addetti, incaricati della lettura dei consumi e per tutte le altre operazioni di verifica o di manutenzione.

Art. 21 - Adeguamento contatori preesistenti

L'Ufficio Tecnico Comunale dovrà avviare un programma di sostituzione dei contatori già esistenti e non rispondenti alle caratteristiche previste per i misuratori di nuova installazione.

Art. 22 - Custodia del contatore e responsabilità dell'utente

a) Manomissioni

È fatto divieto agli utenti di manomettere o smontare per qualsiasi ragione il contatore e di rompere il sigillo speciale applicato dal Comune. In caso di danneggiamento, l'utente dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, illustrandone la motivazione.

Se all'atto dell'ispezione o della rimozione del contatore, oppure in altra circostanza, si riscontrassero alterazioni, furti, incendi, danni ai contatori, alle derivazioni od ai manufatti, ne sarà ritenuto responsabile l'utente, il quale dovrà rifonderne al Comune la spesa delle riparazioni o della sostituzione.

L'utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

La manomissione dei sigilli apposti dall'Ufficio acquedotto, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'utente, della sanzione prevista al successivo art. 42, salvo il diritto dell'Ufficio acquedotto di denunciare il fatto alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

Inoltre, davanti al contatore, non dovranno essere posti in opera o sistemati, anche provvisoriamente, contro-sigilli, campane di fiori, siepi, ecc. ed ogni altra cosa che comporti un aggravamento o difficoltà di lavoro per gli addetti alle letture od alle opere di manutenzione.

È fatto assoluto divieto all'utente, d'innestare a valle della sua derivazione qualsiasi tipo di presa allo scopo di prelevare acqua per se e/o a favore di terzi sia a titolo gratuito che oneroso.

b) Guasti e perdite

Per gli eventuali guasti alle apparecchiature o alle diramazioni esterne, che sono a carico del Comune, l'utente è tenuto ad avvisarne l'Ufficio Tecnico Comunale il più presto possibile.

Se il guasto riguarda la tubazione privata ed il rubinetto d'arresto, posti in opera dopo il contatore, l'utente dovrà provvedere alla loro immediata riparazione, in quanto tutti i danni ed i consumi rilevati (e quindi anche l'acqua dispersa) saranno a lui interamente conteggiati ed addebitati.

E' peraltro legittimo prevedere in tali casi agevolazioni, come rateazioni senza interesse e/o diminuzione delle tariffe di supero.

In caso di perdite d'acqua tra il punto di consegna di utenze idriche già esistenti sprovviste di contatore generale, ed i contatori posti all'interno del condominio (e quindi dove esistano per ogni unità immobiliare contratti di fornitura diretti con l'Ufficio acquedotto), il condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale.

In caso di inottemperanza da parte del condominio l'Ufficio acquedotto potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale e provvedere direttamente e con addebito delle spese sulla prima bolletta. Il condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

c) Gelo

Per proteggere il contatore ed i relativi accessori dalle rotture per il gelo, l'utente dovrà provvedere con molta cura all'applicazione di idonei materiali di difesa del contatore. Nel caso in cui il contatore non sia stato collocato adeguatamente il Comune con spese a carico del richiedente provvederà ad una adeguata sistemazione.

A titolo cautelativo viene fatto divieto di porre in opera rubinetti esterni, a meno di ml. 6.00 dal contatore stesso.

Ogni danno a persone e cose derivante da tali negligenze, saranno sempre e solo a carico dell'utente.

d) Deterioramento

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese dell'Ufficio acquedotto. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'utente o di un suo incaricato, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.

E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie che dovranno essere segnalate all'Ufficio Tecnico con la massima sollecitudine.

Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente.

Limitatamente ad interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (e per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l'utente) l'Ufficio acquedotto provvederà ad informare successivamente l'utente inviando, per mezzo del servizio postale, copia del verbale di sostituzione.

Art. 23 - Spostamento del contatore

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti dell'Ufficio acquedotto o da personale incaricato dalla stessa.

L'Ufficio acquedotto ha facoltà di imporre lo spostamento del contatore a spese dell'utente quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consiglino. In deroga a quanto sopra previsto, lo spostamento potrà essere eseguito con spese in toto o in parte a carico dell'Ufficio acquedotto (ad eccezione delle opere murarie e di collegamento all'impianto interno) solo ed esclusivamente quando tale intervento derivi da una maggiore facilità d'accesso per l'Ufficio acquedotto e solo a seguito di valutazione congiunta con l'utente.

L'Ufficio acquedotto ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente qualora il contatore stesso venga, per modifiche ambientali fatte eseguire dall'utente, a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione.

L'utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione all'Ufficio acquedotto di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza, l'Ufficio acquedotto ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

L'utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal personale dell'Ufficio acquedotto o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, fermo restando l'obbligo per l'utente di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

Art. 24 - Quota fissa

In base al tipo e alla portata del contatore è previsto il pagamento, con voce distinta, di un importo a carico dell'utente a fronte della manutenzione e della lettura, da corrispondere unitamente al canone.

Art. 25 - Limitatori di portata

L'Ufficio acquedotto ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Art. 26 - Verifica del livello di pressione

L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale dell'Ufficio acquedotto o dalla stessa incaricata alla presenza dell'utente previo appuntamento.

Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo previsto nel tariffario che sarà addebitato nella prima fattura utile.

Art. 27 - Rilevazione consumi, letture

I consumi d'acqua, registrati dai contatori, saranno rilevati dagli incaricati del Comune con un'unica lettura annuale in base alla quale saranno emesse le relative bollette di consumo, la cui periodicità viene fissata dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà stabilire, oltre al sistema di rilevazione dei consumi tramite letturista, anche con altri metodi come autolettura da parte dell'utente, telelettura e simili.

Il Comune si riserva il diritto di variare la frequenza della lettura e quindi del pagamento. Il Comune o chi per esso ha la facoltà di fare eseguire le letture quando lo ritiene opportuno e di procedere ad accertamenti straordinari.

Art. 28- Mancata lettura del contatore

L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale dell'Ufficio acquedotto o comunque incaricato dalla stessa, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. Qualora ciò non sia possibile, per cause imputabili all'utente, quest'ultimo sarà invitato, mediante raccomandata A.R. e/o notifica, a provvedere entro il termine di 3 giorni decorrenti dalla data di notifica e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una penale (Art. 44).

Nei casi sopradescritti, ove non sia stato possibile per fatto dell'utente effettuare la regolare lettura del contatore, il consumo per il periodo compreso tra l'ultima lettura regolare o in mancanza l'ultimo anno solare, e la data di fatturazione dell'utenza, sarà calcolato, in misura fissa pari al consumo medio previsto su base nazionale (250 lt a persona al giorno).

L'Ufficio tributi si impegna a rendere operativo un servizio che consenta all'utente di comunicare l'autolettura.

Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso (compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dall'Ufficio acquedotto) che possa avere determinato una minore fatturazione rispetto agli effettivi consumi dell'utente, l'Ufficio acquedotto provvederà ad addebitare gli stessi in base a quanto previsto al successivo Art. 40.

Art. 29 - Fatturazione

Il computo del consumo dell'acqua verrà fatto in base al consumo rilevato nel periodo intercorso tra le due letture contatore e rapportato all'intera annualità. I consumi verificatesi nel periodo di misurazione verranno pagati unitamente al canone fisso del relativo periodo. La lettura rilevata sarà riportata sulla bolletta del periodo corrispondente.

Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

E' consentita, in caso di mancata rilevazione dei consumi e nel caso di misura non quantificabile con esattezza (es. contatore bloccato), l'emissione delle fatture a "calcolo" basate su stime di consumo, correlate a tipologie standard di utenza oppure ai consumi

effettuati dallo stesso utente nell'esercizio precedente. Resta ovviamente impregiudicato il diritto dell'utente ad eventuali conguagli e rimborsi nei casi di spettanza.

Per le utenze ricadenti nelle zone servite dalle condotte di fognature, l'importo da pagare comprenderà anche i canoni per la raccolta e la depurazione del 100% dei consumi reali, come previsto dalla legge 319 del 10.05.1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30 - Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate (condomini)

Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di un condominio, e per il quale non ricorrano le condizioni tecniche, economiche e normative che consentano la stipula di contratti con le singole unità immobiliari presenti nel condominio stesso, sarà fatturato dall'Ufficio Tributi tenuto conto degli scaglioni e delle tariffe previste e del numero delle unità immobiliari domestiche e non domestiche presenti nel complesso condominiale.

Nei condomini serviti da un unico contatore generale, in cui si renda possibile la gestione diretta dei contatori delle unità immobiliari a seguito di stipula dei contratti di fornitura tra Ufficio acquedotto e i singoli condomini, la fatturazione dei consumi avverrà con le seguenti modalità:

- i consumi dei singoli condomini verranno fatturati in base alla lettura dei rispettivi contatori divisionali da parte dell'Ufficio Tributi, applicando ad ognuno gli scaglioni e le tariffe al momento in vigore, in base all'utilizzo;
- l'eventuale differenza fra i consumi rilevati dal contatore generale condominiale (che rimarrà o sarà installato a cura dell'Ufficio acquedotto) e la somma dei consumi relativi alle utenze divisionali, verrà addebitata all'utenza raggruppata alla tariffa base al momento in vigore.

Art. 31 - Verifiche contatori

Nel caso che l'utente abbia dei dubbi sull'esattezza del funzionamento del contatore, egli ha il diritto di chiederne la verifica, in sua presenza o di un tecnico di sua fiducia. Per l'esecuzione dell'operazione egli dovrà inoltrare all'Ufficio Tecnico Comunale domanda scritta accompagnata dal corrispettivo previsto all'art. 43.

Qualora sia riscontrata l'irregolarità di funzionamento del contatore, l'addebito per il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo precedente o, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento in cui il contatore ha funzionato regolarmente oppure, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del contatore.

Il contatore è da ritenersi regolare entro i limiti di tolleranza di legge (5% in più o in meno a deflusso ed a pressione normale).

CAPO VI

PAGAMENTI E MOROSITÀ

Art. 32 - Prezzo dell'acqua

Annualmente con atto deliberativo, da allegare al bilancio di previsione, saranno stabilite le tariffe da pagare per il servizio idrico per le diverse categorie di utenza con validità dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 33 - Categorie di utenza

Vengono definite le seguenti categorie di utenza:

- a) Utenze civili ed assimilabili;
- b) Altre Utenze(attività produttive e servizi)

Le concessioni possono essere:

1. provvisorie
2. ordinarie

Art. 34 – Pagamento dei consumi

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse.

La fattura emessa rispetta i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le informazioni utili all'utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dall'Ufficio Tributi.

Qualsiasi opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro il termine di pagamento indicato nella fattura.

Eventuali contestazioni o reclami in corso non danno diritto all'utente di sospendere, ridurre l'importo o differire i pagamenti dovuti ed indicati nella bolletta stessa.

Art. 35 - Indennità di mora

Il pagamento integrale effettuato comunque dopo la data indicata nella bolletta, comporterà l'applicazione degli interessi di mora che saranno addebitati all'utente nella rata successiva.

Art. 36 - Mancato pagamento

Nel caso in cui risulti all'Ufficio Tributi, dopo la scadenza indicata in fattura, il mancato pagamento della stessa, l'utente sarà informato di tale condizione nella fattura immediatamente successiva a quella che risulta non pagata, evidenziandone l'importo, il periodo di riferimento e la data di scadenza.

In ogni caso, trascorsi almeno 30 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura e sempre che la stessa non sia stata pagata, l'utente potrà essere messo in mora dall'Ufficio Tributi attraverso una comunicazione scritta alla quale verrà allegato il duplicato della fattura che risulta essere insoluta.

In detta comunicazione sarà inoltre indicata la data (non inferiore a 30 giorni dalla data di notifica) dopo la quale l'Ufficio acquedotto, se l'utente non avrà provveduto al saldo di quanto dovuto, procederà, previa comunicazione all'interessato del giorno prestabilito, alla sospensione dell'erogazione dell'acqua con la provvisoria sigillatura della presa o del contatore.

Art. 37 – Sospensione della fornitura per morosità

La sospensione della fornitura è specificatamente riconosciuta:

- dall'art. 1460 c.c. in generale per i contratti a prestazioni corrispettive;
- dall'art. 1565 c.c. in particolare per la somministrazione;
- dal DPCM 14.3.96, punto 8.4.5 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1996, n. 62), in base al quale "Il gestore, previa diffida a norma di legge, sospende l'erogazione in caso di morosità dell'utente e la riprende entro due giorni lavorativi dal pagamento ovvero a

seguito di intervento dell'autorità competente" (Sindaco o ASL possono richiedere, per motivi di igiene attinenti la specifica utenza o per particolari situazioni personali, la riattivazione; in questo caso, ripristinando la fornitura sarà possibile comunque limitare la portata e la pressione di fornitura).

L'utente a cui sia stata notificata la messa in mora e che effettui il pagamento entro i termini sopra indicati dovrà provvedere a darne comunicazione all'Ufficio Tributi stesso, indicando in maniera esaustiva i termini dell'avvenuto pagamento.

Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità e, comunque, non oltre 45 giorni dopo la chiusura del contatore, per ottenere la riattivazione, l'utente dovrà saldare tutte le fatture scadute oltre alla somma prevista nel tariffario quale rimborso spese per l'avvenuta sigillatura e riapertura della presa.

Diversamente, se la sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 45 giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'utente tutte le spese che l'Ufficio acquedotto si troverà a sostenere. In quest'ultimo caso, qualora l'utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento dei corrispettivi previsti.

Nel periodo d'interruzione della fornitura, e fino alla risoluzione del contratto o cessazione per disdetta o voltura, decorrerà l'addebito della quota fissa.

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

CAPO VII USI IMPROPRI DELLA RISORSA IDRICA

Art. 38 - Divieti - Prelievi abusivi

Per usi impropri della risorsa idrica, devono intendersi, ai sensi del presente regolamento:

- contatori privi di sigillo comunale;
- spostamento non autorizzato del misuratore;
- manomissione e rottura del contatore;
- presenza di by-pass su condotta fornita da misuratore;
- prelievo da bocca antincendio;
- uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate
- allaccio diretto in rete fognaria e idrica in assenza di nulla osta.

La presente elencazione non è tassativa ma solo esemplificativa degli usi non autorizzati delle risorse idriche configurandosi in tali casi prelievo abusivo e per i quali è fatto assoluto divieto.

In tali casi è fatta salva la facoltà dell'Ufficio acquedotto di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'utente.

In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali e, in ogni caso, adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria previste all'art. 40 non saranno applicate ed il quantitativo d'acqua prelevato sarà addebitato all'utente alla tariffa base per tempo vigente.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati alle competenti autorità e perseguiti a norma di legge.

I prelievi abusivi accertati sono assoggettati al rimborso dell'acqua consumata, al rimborso delle spese sostenute per ricerche e accertamenti ispettivi, al rimborso dei danni sulle condotte di adduzione, al rimborso dei costi di rifacimento della derivazione e del gruppo di misura e del relativo alloggiamento e di ogni altro adeguamento impiantistico.

Per l'importo dei costi e delle penali applicabili si rinvia al disposto dell'art. 40 del presente regolamento.

Art. 39 - Modalità operative per l'individuazione degli usi impropri

Gli usi impropri descritti al precedente articolo vengono di norma individuati dai lettristi durante la rilevazione delle letture, o ancora dagli idraulici durante le verifiche oppure attraverso campagne di ricerca frodi realizzate dall'Ente periodicamente attraverso personale proprio o con affidamento a terzi. In tali casi e/o qualora le anomalie siano riscontrate direttamente dall'Ente (Caso di utenze senza contatore e/o che non risultano a ruolo, manomissione della derivazione prima del contatore, ecc) è necessario che l'Ente, per il tramite del proprio personale operativo:

- a. Verifichi l'utenza mediante tecniche di chiusure/aperture ed annoti la lettura e la matricola del contatore, quando c'è;
- b. Rilevi le generalità della persona a cui corrisponde l'utilizzo dell'acqua;
- c. Rediga e faccia sottoscrivere il verbale di sopralluogo alla persona interessata ove fosse presente o ne lasci copia nella casella della posta o sotto la porta a cui seguirà comunicazione scritta.

Nel caso in cui il personale non riesca ad individuare la titolarità della presa irregolare, questi provvede a chiudere e sigillare la presa e ad allegarvi copia del verbale di accertamento, contenente invito a presentarsi presso lo sportello, muniti del verbale, ed a non rimuovere il sigillo prima che la posizione sia stata regolarizzata.

Art. 40 - Procedure di regolarizzazione

- a) Gli usi impropri descritti al precedente articolo e di seguito elencati
 - contatori privi di sigillo comunale per unità immobiliari di nuova costruzione non ancora abitate;
 - spostamento non autorizzato del misuratore;
 - rottura del contatore;
 - cessione di acqua a terzi;dovranno essere immediatamente regolarizzati dal fruitore ove individuato.
- b) Gli usi impropri descritti al precedente articolo e di seguito elencati
 - contatori privi di sigillo comunale;
 - presenza di by-pass su condotta fornita da misuratore;
 - prelievo da prese antincendio;
 - uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate;

- manomissione dei sigilli
- allaccio in rete fognaria e idrica in assenza di nulla osta.

dovranno essere immediatamente denunciati dall'Ente alle competenti autorità e perseguiti a norma di legge.

Per poter regolarizzare l'utenza in entrambi i casi, il fruitore dovrà sostenere le seguenti spese:

1. Costi di accertamento – Spesa fissa per rimborso costi generali di sopralluogo e verifica degli usi impropri € 200,00;
2. Spese di intervento e/o di contratto previste dal Regolamento;
3. Corrispettivo del consumo d'acqua sulla base del consumo rilevato sul contatore;
4. Corrispettivo per il consumo d'acqua, che sarà calcolato, sulla base del consumo stimato (calcolato in 250 lt /giorno ovvero 90 mc/anno per persona in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare) a partire dalla data di presunta utilizzazione (ad. Es data acquisto immobile, data attivazione utenze enel-gas, residenza anagrafica, ecc.) e/o comunque dagli ultimi 5 anni.
5. Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro.

Per la regolarizzazione dei contatori privi di sigillo comunale dovranno, altresì, sussistere i presupposti di cui agli artt. 6, 7, 8 del presente Regolamento.

Nei casi previsti alla lett. a), decorsi 15 giorni dalla constatazione dell'uso improprio del contatore senza che sia intervenuta alcuna regolarizzazione, si dovrà procedere alla rimozione del contatore e conseguente azione penale nei confronti del fruitore.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41 - Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto

Come disciplinato nei precedenti articoli, l'Ufficio acquedotto si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause esterne, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta (art. 5)

La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (Art.11);
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il qual è stato stipulato il contratto (Art. Art. 40 lett. b) del presente Regolamento);
- c) prelievi abusivi (Art. Art. 40 lett. b) del presente Regolamento);
- d) cessione dell'acqua a terzi (Art. 40 lett. a) del presente Regolamento);
- e) presenza di by-pass su condotta fornita da misuratore (Art. 40 lett. b) del presente Regolamento);
- f) opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte dell'Ufficio acquedotto;
- g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte dell'Ufficio acquedotto (Art. 20 del presente Regolamento);
- h) in caso di pericolo per persone o cose;
- i) manomissione dei sigilli del contatore stesso (Art. 40 lett. b) del presente Regolamento);
- j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (Art. 36 del presente Regolamento).

La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a

regolarizzare la situazione, nel caso in cui l'utente non abbia provveduto.

Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere b), c), d), e), h), i).

Il preavviso è ridotto a 2 giorni nei casi di cui alle lettere f) e g).

Nei casi di cui alla lettera J) decorsi 30 giorni dal preavviso di sospensione seguirà successivo avviso nel quale dovrà essere indicato il giorno stabilito per la sospensione della fornitura. Trascorsi 45 giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati, senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e l'Ufficio acquedotto potrà rimuovere il contatore. Qualora non sia possibile né chiudere, né rimuovere il contatore, il contratto potrà essere unilateralmente risolto dall'Ufficio acquedotto, a mezzo raccomandata A/R inviata all'utente, che sarà legittimato a richiedere la restituzione del contatore.

Anche se il Comune non ha provveduto al ritiro del materiale di sua proprietà, l'eventuale riattivazione della stessa concessione deve intendersi come nuova concessione e, pertanto, l'utente è tenuto a corrispondere al Comune gli importi come da tariffario in vigore e stipulare il nuovo contratto.

Art. 42 - Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti

Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dall'Ufficio Tributi in caso di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'utente e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi fatturati particolarmente consistenti, secondo le modalità previste nel Regolamento Generale delle entrate.

Art. 43 - Addebiti vari

Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- a) diritti di allaccio e concessione utenza;
- b) corrispettivo del consumo d'acqua sulla base del consumo rilevato annualmente sul contatore;
- c) corrispettivo per le volture d'utenza;
- d) corrispettivo per subentro;
- e) corrispettivo per la riapertura del contatore;
- f) corrispettivo per la prova di taratura e verifica funzionalità del contatore
- g) corrispettivo per la sostituzione del contatore;
- h) corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
- i) acconto su consumi;
- j) addebiti per interessi di ritardato pagamento;
- k) canone annuo per uso antincendio
- l) corrispettivo per prova di verifica del livello di pressione

Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti sono approvati dall'organo competente su proposta dell'Ufficio acquedotto in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione.

Art. 44 - Sanzioni

Gli utenti saranno tenuti, per le violazioni delle disposizioni regolamentari, al pagamento delle sanzioni amministrative pecunarie da € 25 ad € 500 in relazione alla loro gravità;

Art. 45 - Reclami

Ogni reclamo inerente ai guasti, alle interruzioni del servizio ed in genere sull'andamento della gestione dovranno essere rivolti al Comune di Siderno - Ufficio Tecnico Comunale .

Per qualsiasi altra comunicazione, domanda o reclamo, l'utente deve rivolgersi alle strutture competenti dell'Ufficio Tributi.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatta al di fuori di dette strutture e in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, non potrà essere ritenuta valida.

Art. 46 - Responsabilità verso terzi

Gli utenti sono esclusivamente responsabili verso i terzi di ogni danno, derivante dall'esercizio o dall'esecuzione della loro derivazione od allacciamento, tutto ciò fermi restando gli obblighi contrattuali precedentemente illustrati.

Art. 47 - Validità del Regolamento

Alle norme del presente regolamento sono soggetti tutti gli utenti serviti dall'Acquedotto Comunale di Siderno.

Art. 48 - Effetti conseguenti all'approvazione

Il presente regolamento annulla tutte le precedenti disposizioni regolamentari e direttive in materia.

Art. 49 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione; Il regolamento sarà pubblicato sul sito web ufficiale del Comune e allo stesso sarà data diffusione nelle forme di legge.

COMUNE DI SIDERNO

Regolamento per la gestione e l'utilizzo delle risorse idriche

ALLEGATO 1 - NORMATIVE SCAVI

Allegato alla pratica Acquedotto N. _____

Prese e diramazioni acquedotto su sede aperta al pubblico transito in Via _____

Spett.le Ditta

Via _____ n. _____

e, per conoscenza

Spett.le Ufficio Vigili Urbani

Poiché per l'esecuzione della presa, diramazione in oggetto, codesta Ditta si è assunta, a sua cura e spese, l'esecuzione degli scavi e dei tombamenti, ne consegue che detti lavori ricadenti su aree aperte al pubblico transito, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle seguenti norme e condizioni:

- 1) I cantieri di lavoro e gli scavi dovranno essere regolarmente segnalati, a cura della Ditta interessata, a norma dell'art.21 del Codice della Strada.
- 2) Da entrambi i lati, in prossimità dei lavori o di depositi, dovrà essere posto il segnale "Lavori in corso".
- 3) Nelle ore notturne dovrà essere istituito un servizio di controllo per l'efficienza dei segnali luminosi posti ai limiti degli scavi.
- 4) In caso di istituzione di sensi unici alternati, la circolazione stradale dovrà essere disciplinata da personale della Ditta, munito di bandierine rosse o analogo segnalatore.
- 5) Gli attraversamenti dovranno essere sempre eseguiti per campioni senza dover ricorrere alla chiusura della circolazione; quando ciò fosse materialmente impossibile si dovranno usare altri accorgimenti che assicurino comunque il transito a senso unico alternato.
- 6) Non dovranno essere interessate dai lavori più strade contemporaneamente.
- 7) Il lavoro lungo le strade dovrà essere iniziato dopo le ore 8.00 e sospeso prima delle ore 12.00; potrà riprendere alle ore 13.30 e dovrà comunque cessare entro le ore 17.30, salvo diversa disposizione dell' U.T.C., in modo che siano evitati gli ingorghi alla circolazione durante le ore di punta.
- 8) L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, almeno 48 ore prima, all'Ufficio Vigili Urbani allo scopo di porre lo stesso nelle condizioni di poter effettuare dei controlli sulla regolarità della segnaletica e di predisporre le eventuali relative ordinanze.

Inoltre la Ditta prima di eseguire lo scavo, dovrà informarsi sugli eventuali sottoservizi esistenti nel tratto di strada interessato dallo scavo, richiederne il parere ed ottenerne il relativo benessere da parte degli enti interessati, restandone egli l'unico responsabile di ogni eventuale danno.

Pertanto la Ditta sarà l'unica responsabile in ogni caso ed a tutti gli effetti civili e penali di eventuali danni a persone e a cose che possa derivare dall'esecuzione di tali lavori su strade o manufatti pubblici e dovrà risarcire i danni provocati, senza pregiudizio alle penalità di Legge, rimanendo questo Comune ed il personale dipendente sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità che ne possano derivare.

Codesta Ditta quindi nell'assumersi tutte le responsabilità sopradescritte e per la salvaguardia della pubblica incolumità, dall'inizio dei lavori e fino alla loro completa ultimazione, s'impegna a curarne a sua cura e spese la manutenzione o la ricarica del tombamento fino all'esecuzione del manto in asfalto da parte del personale dipendente del Comune di Siderno.

L'avvio dei lavori implica l'accettazione piena ed incondizionata delle norme sopra esposte.

Li,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

LA DITTA INTERESSATA (firma per esteso)

PER ACCETTAZIONE (firma del Richiedente)